

Ordinanza Sindacale n.: 18 del 09/04/2020

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE N. 14 DEL 31.03.2020 – EMERGENZA COVID-

19- PRESA D'ATTO ESITI DELL'ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE – RIDETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI A FAVORE DEI

NUCLEI FAMILIARI AVENTI DIRITTO

## **IL SINDACO**

## Premesso che:

- l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 sono state stabilite misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;
- con decreto legge n. 9 del 02.03.2020, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVD-19", si è stabilito (art. 35) che: "a seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate, sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali";
- con DPCM dell'8 marzo 2020, recante disposizioni attuative del richiamato decreto legge 23.02.2020, n. 6, sono state stabilite ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVD-1, operando un distinguo fra aree territoriali negli artt. 1 e 29;
- con DPCM del 09.03.2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, sono state stabilite misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVD-19, applicabili sull'intero territorio nazionale a partire dal 10 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020;
- con DPCM dell'11.03.2020 sono state emanate ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
- Con decreto legge 19 marzo 2020, n. 19 sono state stabilite nuove ulteriori misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19
- con DPCM del 23.03.2020 sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- con ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- con ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020 è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;
- con decreto legge n. 19 del 25.03.2020 sono stati fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell'art. 32 della legge 833/1978 e si è stabilito che continuano ad applicarsi

nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8, 9, 11 e 22 marzo 2020;

con ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della protezione civile 29 marzo 2020 , n. 658 sono stati adottati ulteriori interventi urgenti di protezione civile;

**Vista** la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COOVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**Visto** inoltre il DPCM del 01.04.2020, che all'articolo 1 dispone che l'efficacia delle disposizioni di cui ai precedenti DPCM 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute e dell'ordinanza del 28 marzo 2020, adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 03.04.2020, è prorogata fino al 13 aprile 2020;

Richiamata la propria precedente ordinanza sindacale n. 14 del 31.03.2020, avente ad oggetto "Emergenza COVID 19 – Ordinanza Presidente del Consiglio Dei Ministri del 29 marzo 2020 – Erogazione Buoni Spesa Del Comune Di Fasano", con la quale si è preso atto dell'assegnazione del contributo a rimborso della spesa sostenuta da ciascun comune, da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare, che per il Comune di Fasano ammonta ad € 334.870.14, da utilizzare nel modo che segue:

- a) Buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali di cui all'elenco pubblicato da ciascun comune sul proprio sito istituzionale;
- b) Generi alimentari o prodotti di prima necessità;

**Evidenziato che** con il predetto provvedimento sindacale si è stabilito di destinare:

- € 300.000,00 all'erogazione di buoni spesa da distribuire alle famiglie che saranno individuate dai servizi sociali del Comune, previa richiesta, nei modi che saranno stabiliti dal dirigente competente, secondo i seguenti criteri:
  - 1) Buoni spesa da € 20,00 cadauno, "una tantum" e non periodici, stante il carattere eccezionale e transitorio disposto con la citata Ordinanza n. 658-2020;
  - 2) Erogazioni da € 120,00 a € 240,00, sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare, con eventuale riduzione qualora l'importo complessivo delle domande superi l'ammontare delle risorse assegnate e, comunque, fino ad esaurimento della somma disponibile;
- € 24.870,14 all' acquisto di viveri da fare direttamente, anche per il tramite del Banco alimentare, che continuerà a finanziare l'iniziativa di distribuzione dei "pacchi viveri", attività già implementata con l'impiego di volontari a partire dal 23 marzo u.s.;
- € 10.000,00 all'erogazione di "buoni spesa per farmaci", del valore di € 20,00 cadauno, da consegnare alle famiglie che ne faranno richiesta;
- € 10.000,00, delle erogazioni liberali già pervenute, ad incremento degli acquisti diretti di viveri; Vista la successiva determinazione dirigenziale n. 557/2020, con la quale è stato approvato il disciplinare, l'avviso pubblico all'utenza, il fac-simile di domanda, l'avviso agli esercenti e lo schema di convenzione, assegnando termine fino al 6 aprile u.s. per la presentazione delle istanze; Vista la deliberazione 63 del 31.03.2020, con la quale la giunta comunale ha approvato la variazione di bilancio, in via d'urgenza ai sensi dell'art. 175-quater del Testo unico enti locali, finalizzata all'iscrizione in bilancio delle somme assegnate al Comune di Fasano con la citata Ordinanza Presidente del Consiglio Dei Ministri n. 658 del 29 marzo 2020;

## Considerato che:

- l'Ente ha provveduto in via prudenziale a determinare gli importi da distribuire per nucleo familiare in misura inferiore rispetto a quanto previsto nell'ordinanza n. 658/2020;
- al momento dell'adozione dei provvedimenti da parte del Comune non era possibile stimare presuntivamente il numero dei richiedenti aventi diritto, anche in conseguenza del disagio economico prodotto dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, nel senso che la forma di sostegno varata dal governo avrebbe potuto coinvolgere un numero superiore di nuclei familiari rispetto a quelli già noti ai servizi sociali comunali;
- l'intendimento dell'Ente era comunque di ampliare la platea dei nuclei familiari beneficiari, senza tuttavia incorrere nel rischio di non poter soddisfare le istanze pervenute e ritenute ammissibili;
- detta scelta, a differenza di quanto accaduto per altre realtà locali, consente alla data odierna, sulla scorta dell'istruttoria effettuata dal competente ufficio servizi sociali, di rideterminare in aumento gli importi da riconoscere ai nuclei familiari aventi diritto;
- la rideterminazione degli importi in parola era già prevista nel disciplinare per la concessione del buono spesa in termini di rimodulazione degli importi in maniera proporzionale, pur se ipotizzata in riduzione;

Ritenuto, per le motivazioni di cui ai capoversi che precedono, rideterminare, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, gli importi spettanti a ciascun nucleo familiare, in conformità ai limiti stabiliti dall'ordinanza di Protezione civile n. 658/2020;

Ritenuto, infine, precisare che l'erogazione dei buoni spesa, quale disciplinata nell'ordinanza n. 658/2020, rappresenta forma di sostegno una tantum che dovrà coprire il bisogno fino ad eventuale e successiva erogazione di contributi per tale finalità e non pregiudica, per l'avvenire, il reperimento di risorse ulteriori per i soggetti bisognosi che, allo stato, non possono fruire di questa contribuzione in ragione della mancanza dei requisiti previsti o in quanto portatori di un bisogno differente da quello previsto negli atti comunali;

In virtù dei poteri conferiti dal Decreto-legge n. 6 del 23.02.2020, che richiama espressamente il potere di ordinanza sindacale di cui all'art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali;

Visto il D. lgs. N. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

### **ORDINA**

Presso atto che, nel termine ultimo di presentazione delle istanze (6 aprile 2020) sono pervenute n. 1.203 istanze complessive, di cui n. 1.203 ammissibili, tutte con riserva, nelle more della conclusione delle attività di verifica e controllo dei requisiti dichiarati,

1. Di rideterminare in aumento gli importi per fasce di composizione del nucleo familiare, come appresso:

COMPOSIZIONE FAMILIARE	DEL	NUCLEO	IMPORTO
NUCLEI fino a 2 persone			€ 160,00
NUCLEI da 3 a 4 persone			€ 280,00
NUCLEI con 5 persone o più			€ 360,00

La ripartizione delle somme, sulla scorta del prospetto di cui sopra, determina una attribuzione complessiva di € 284.360,00, a fronte di € 300.000,00, stanziati, da segnalare altresì la mancata produzione di istanze per buoni farmaci, non richiesti e disponibili;

i resti derivanti dalla attribuzione dei buoni spesa, pari ad € 15.640,00, attuali, nonché quelli derivanti dagli esiti degli ulteriori controlli e verifiche, nonché, infine, i buoni farmaci già stampati, per complessivi € 10.000,00, saranno messi a disposizione del servizio sociale professionale del Comune di Fasano, per soddisfare le istanze di aiuto che pervengono quotidianamente all'Ente;

2. di procedere alla distribuzione dei buoni spesa mediante l'ausilio di volontari della Protezione Civile, della Croce Rossa Italiana e di associazioni del terzo settore come precisato nella più volte citata Ordinanza Presidente del Consiglio Dei Ministri n. 658 del 29 marzo 2020, nonché nella Ordinanza n. 190 del 21.03.2020 del Presidente della Regione Puglia;

#### **DISPONE**

- La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio, oltre che sul sito istituzionale per garantirne la più ampia diffusione, e la sua diffusione per il tramite dei mezzi di comunicazione e di stampa;
- la trasmissione al Dirigente del Settore Risorse, al Servizio di Protezione civile comunale per il necessario raccordo ai fini della distribuzione dei buoni spesa, alla Prefettura di Brindisi, al Presidente della Regione Puglia, alle Forze dell'Ordine;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso nelle forme stabilite dalla legge, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

-

Il Sindaco F.to Francesco Zaccaria

# **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Come prescritto dall'art. 32 comma 1 della legge 69/2009 e dall'art. 124 comma 1 del decreto legislativo 267/2000, si attesta che il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio Online di questo Comune in data 09/04/2020 fino al 25/04/2020.

Fasano, 09/04/2020

Il Responsabile della pubblicazione